

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"IL VALORE DI UN'ANIMA - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"IL VALORE DI UN'ANIMA - ODV"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Organizzazione, pur non essendo espressione diretta di alcuna confessione religiosa, si costituisce e intende esprimere le proprie azioni solidaristiche ispirandosi ai principi e i valori fondanti della Fede Cristiana, così come enunciati nelle Sacre Scritture. Nasce in favore e a sostegno dell'essere umano, nella sua dimensione individuale e collettiva.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a.

- 1) Beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017;
- 2) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 3) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- 5) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata;
- 6) Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- 7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, inclusa attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs, n.117/2017;

Essa ha lo scopo principale di favorire ogni attività mirata a sostenere, promuovere, preservare e migliorare la vita e le condizioni di vita di ogni singola persona.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone quanto segue:

- A.** Accoglienza, recupero, sostegno morale, sociale, culturale e supporto medico-sanitario a persone diversamente abili oppure affette da infermità di ogni natura, degenerative e/o terminali. L'organizzazione intende esercitare questo tipo di attività presso le famiglie dei soggetti interessati, nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche private e, ove possibile, presso proprie strutture o istituendo comunità e centri di alloggio per utenti. Particolare interesse, a tal fine, verrà dedicato nella promozione e attivazione di azioni volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone di cui sopra, ma anche al supporto e coadiuvo dei caregivers e dei familiari di soggetti medesimi, offrendo servizi e prestazioni socio-sanitarie come (a titolo esemplificativo): accompagnamento dell'ammalato e dei suoi congiunti caregivers nella fase della malattia intensiva, estensiva, di lungoassistenza; attività di prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale; interventi per supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; interventi così come previsti dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 (G.U. n.129 del 06-06-2001);
- B.** Accoglienza, sostegno morale, sociale, supporto medico-sanitario ed ospitalità a persone anziane con particolari difficoltà di salute o socio-economiche, degenti in case di riposo, emarginate o allontanate finanche dalla propria famiglia. L'organizzazione intende inoltre poter promuovere, istruire e realizzare eventi e programmi che mirino alla socializzazione di persone che hanno raggiunto la terza età;
- C.** Recupero, accoglienza umanitaria, sostegno morale, sociale, culturale, supporto medico-sanitario, attività d'integrazione, ospitalità a persone migranti, apolidi, richiedenti protezione internazionale, minorenni e maggiorenni, provenienti da nazioni con particolari situazioni di disagio socio-politico-economico, collocate in ogni sede (Centri di prima accoglienza o per il rimpatrio, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, centri sociali etc.) al fine di poterli inserire e avvantaggiarne l'integrazione nella nostra società nazionale o poterne favorire l'eventuale necessario rimpatrio nelle migliori condizioni possibili;

- D.** Promozione di attività a sostegno di associazioni non lucrative che abbiano progetti e che svolgano attività in nazioni o aree in via di sviluppo, operanti per o con le medesime finalità e la stessa ispirazione dell'organizzazione;
- E.** Sostegno morale, sociale, culturale ed assistenziale, ospitalità a detenuti (maggioresnni e minorenni) presso Istituti penitenziari o case d'accoglienza, o con progetti di misure alternative alla Detenzione o in applicazioni di Misure di sicurezza, avviando anche progetti e protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, i suoi Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), i Tribunali e gli Uffici dei Magistrati di Sorveglianza del territorio nazionale. Anche in ossequio ai principi di cui all'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana, scopo di dette attività è quello di garantire e promuovere per le persone (minorenni e maggiorirenni) condannate in via definitiva o in attesa di giudizio, per qualsiasi tipologia di reato: il recupero, l'elevazione morale e culturale, il reinserimento nella società, l'inclusione nel mondo del lavoro, la formazione (anche professionale), la reintegrazione nel tessuto sociale e familiare, l'avvio o il proseguimento di una concreta revisione critica degli agiti illeciti che hanno portato ad azioni di giustizia penale. Le prestazioni di attività potranno intendersi attivate e offerte anche ai sensi dell'art. 78 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354);
- F.** Formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria, volta alla prevenzione e al contrasto alla dispersione scolastica e della povertà educativa, al successo scolastico e formativo tramite la promozione di attività di sostegno allo studio da destinare a famiglie meno abbienti, e mediante il supporto post-scolastico di studenti con carenze in talune discipline didattiche. Ciò unitamente ad attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- G.** Azioni e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- H.** Recupero, accoglienza, sostegno morale, sociale, culturale ed ospitalità da destinare a soggetti, minorenni e maggiorenni, marginali, con specifiche situazioni di disagio sociale e di emarginazione, anche quando queste circostanze sono state causate da fatti riguardanti l'aver subito o compiuto violenze di ogni genere. La finalità specifica è anche quella di poterli reinserire (ove possibile) nel nucleo socio-familiare d'origine e/o mettere in grado dette persone di aver un agevole reinserimento nel tessuto familiare d'origine, nella società ed in particolare nel mondo del lavoro;

I. Recupero, accoglienza, sostegno morale, sociale, culturale ed ospitalità a soggetti (minorenni e maggiorenni) che facciano o abbiano fatto abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e che ne siano dipendenti in ogni forma. Ciò istituendo anche Comunità terapeutiche di recupero o comunque attivando progetti per contrastare le dipendenze e per la riabilitazione dei soggetti dipendenti;

J. Recupero, accoglienza, sostegno psicologico, sanitario, morale, sociale, culturale ed ospitalità a donne o transgender che:

- siano o siano state dedite all'esercizio della prostituzione (volontariamente o perché indotte o vittime di organizzazioni criminali) per coadiuvarle in percorsi che li allontanino dalla pratica di tali attività e per migliorare le loro condizioni di vita;
- abbiano subito violenze fisiche, psichiche e sessuali o siano vittime di violenze di genere;
- a motivo di violenze fisiche, psichiche e sessuali, siano spinte al suicidio o, se in gravidanza, intendano essere sottoposte ad aborto terapeutico, affinché recedano dai loro proponimenti;
- per varie cause sono state discriminate o si sono auto-escluse dai contesti sociali e familiari d'origine;
- siano state abbandonate con i propri figli o quando ancora in stato di gravidanza;
- vivendo situazioni di grave disagio per se stesse o la loro prole, per diversi motivi abbiano perso o intendano ottenere un posto di lavoro;

K. Recupero, accoglienza, sostegno morale, sociale, culturale ed ospitalità a persone che, vittime della criminalità organizzata e delle sue illecite attività, abbiano subito danni morali, sociali e materiali;

L. Attività e servizi mirati alla conservazione e salvaguardia e il miglioramento dell'Ambiente in contrasto all'inquinamento, in favore dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché per la diffusione della cultura del riutilizzo di materiali usati, del riciclo e della raccolta differenziata. Ciò anche mediante la raccolta, l'immagazzinamento, la distribuzione di capi d'abbigliamento, attrezzi, mobili e altri beni riutilizzabili, da destinare a singoli o famiglie in condizioni di disagio economico. Dette azioni escluderebbero in ogni caso attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Per tali scopi l'Organizzazione svolgerà anche azioni miranti alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

M. L'organizzazione s'impegnerà altresì a promuovere attività culturali, artistiche, ricreative d'interesse sociale, incontri, seminari, corsi, mostre, rassegne, sagre, meeting, pubblicazioni, testi, articoli e servizi nei mass-media, siti internet, pubblicità, fiere, convegni e quant'altro possa essere utile alla promozione:

- di tutti gli scopi, obiettivi e finalità dell'Organizzazione dette nei punti del presente articolo;
- della cultura della vita e della tutela della stessa tramite stili di vita sani e disciplinati al benessere umano e sociale;
- della cultura della legalità in ogni suo aspetto, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- della cultura della socializzazione e integrazione tra diverse culture, nazioni, religioni, estrazioni sociali etc.;

N. Svolgere ogni altra diversa, purché secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

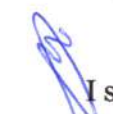


Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

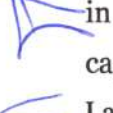
I soci hanno diritto a:

- 
- 
- 
- 
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
 - prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

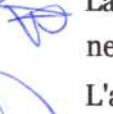
I soci sono obbligati a:

- 
- 
- 
- 
- 
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

Art. 7 - Volontari

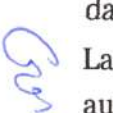
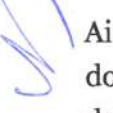


I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



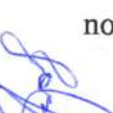
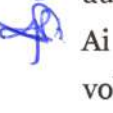
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.

Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e contribuisce alla promozione dell'associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario si rinnova contestualmente agli altri organi.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Reggio Emilia 31/03/2025